

D.L. 10 maggio 2002, n. 92

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

(GU n. 110 del 13 maggio 2002)

conv. in **L. 11 luglio 2002, n. 140**

(GU n. 162 del 12 luglio 2002)

Art. 1.

Differimento termini ossigeno disciolto

1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, alla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2003.

1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
